



3 marzo 2017

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Modifica nell'ambito della combustione della legna – attuazione dell'iniziativa parlamentare von Siebenthal (10.500)

Riferimento / Numero d'incarto: Q084-0734

Indice

1	Situazione di partenza	3
2	Punti principali del progetto	4
3	Rapporto con il diritto europeo	6
4	Spiegazioni delle singole disposizioni	7
5	Modifica di altri atti normativi	9
6	Ripercussioni	10
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	10
6.2	Ripercussioni per i Cantoni	10
6.3	Ripercussioni per l'economia	11

1 Situazione di partenza

Nell'ottobre del 2010 è stata depositata al Consiglio nazionale l'iniziativa parlamentare von Siebenthal «La combustione del legno non trattato ha conseguenze positive sull'ambiente» (10.500)¹. Quest'ultima chiede un adeguamento delle condizioni quadro giuridiche che consenta di incenerire senza condizioni particolari il legno non trattato. L'intervento si prefiggeva di agevolare l'incenerimento di tale legname anche in impianti di piccole dimensioni e promuovere la termovalorizzazione a livello locale. Ciò permetterebbe di sostituire i vettori energetici non rinnovabili e di ridurre il numero di trasporti di combustibile.

Le commissioni consultive CAPTE-N e CAPTE-S che si sono occupate dell'iniziativa parlamentare hanno deciso, rispettivamente il 15 novembre 2011 e il 13 febbraio 2012, di dar seguito all'iniziativa. La CAPTE-N ha tuttavia constatato che l'attuazione dell'iniziativa parlamentare a livello di legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) non è giustificata, trattandosi di una questione concernente l'ambito della protezione dell'aria. Il livello normativo più indicato per un intervento sarebbe in questo caso l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt; RS 814.318.142.1). La commissione ha incaricato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di elaborare una proposta di attuazione nell'OIAAt e di sottoporla a consultazione. La commissione chiedeva infine di essere informata dei risultati.

La procedura di consultazione in merito alla revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico nell'ambito della combustione a legna si è tenuta dal 21 giugno al 31 agosto 2012. L'avamprogetto ha avuto riscontri perlopiù negativi. Quasi due terzi dei 60 partecipanti hanno respinto la proposta (il 70 % dei Cantoni, il 40 % delle associazioni economiche e professionali, il 100 % delle organizzazioni ambientali e sanitarie nonché il 75 % degli altri attori).²

Nonostante l'esito negativo della procedura di consultazione, il 7 gennaio 2013 la CAPTE-N si è espressa a favore del fatto che l'amministrazione presentasse la modifica dell'OIAAt al Consiglio federale, affinché quest'ultimo si pronunciasse nel merito. Nel maggio del 2013 il DATEC ha deciso di consultare la CAPTE-S prima di compiere questo passo. Il 25 giugno 2013 quest'ultima ha raccomandato di non sottoporre al Consiglio federale la proposta di modifica. In seguito, nel suo rapporto del 18 febbraio 2014, anche la commissione del Consiglio nazionale ha chiesto che l'iniziativa fosse tolta dal ruolo. Una minoranza della stessa si è comunque detta contraria a uno stralcio dal ruolo e ha incaricato il Consiglio nazionale di prorogare il termine per l'elaborazione di un disegno di atto legislativo fino alla sessione primaverile del 2016. In occasione della nuova trattazione dell'iniziativa, nel giugno del 2015, la CAPTE-N è rimasta per la maggioranza del parere che l'atto fosse da togliere dal ruolo. È quanto emerge dal suo rapporto del 23 giugno 2015. Una minoranza della commissione riteneva che l'iniziativa non dovesse essere stralciata dal ruolo, e il 25 settembre 2015 il Consiglio nazionale si è espresso negli stessi termini.

Il 15 febbraio 2016 la CAPTE-N ha nuovamente deliberato in merito all'atto, giungendo alla conclusione che deve essere consentito bruciare senza limitazioni legname comprovatamente non trattato sotto forma di pali di steccati o palette a perdere. Ha incaricato l'UFAM di presentarle una nuova proposta, meno estesa, per la modifica dell'OIAAt. La commissione era consapevole che l'esecuzione avrebbe posto difficoltà anche in caso di una variante meno ampia. Nel suo rapporto del 15 febbraio 2016 ha incaricato il Consiglio nazionale di prorogare di due ulteriori anni il termine di trattazione dell'iniziativa, decisione poi adottata il 18 marzo 2016.

Nella sua seduta del 5 luglio 2016, la CAPTE-N ha preso atto del progetto di OIAAt rielaborato e ha raccomandato all'amministrazione di rinunciare a una nuova procedura di consultazione, in quanto non avrebbe portato a risultati diversi, e di sottoporre la proposta al Consiglio federale.

¹ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20100500>

² Risultati della procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt) nell'ambito della combustione della legna, rapporto del 20 novembre 2012 (<https://www.ad-min.ch/ch/i/gg/pc/ind2012.html#DATEC>)

2 Punti principali del progetto

Il testo dell'OIAt in vigore dal 1992 suddivide il legno in quattro categorie di provenienza. L'appartenenza a una categoria stabilisce in quali impianti a combustione e secondo quali valori limite possono essere bruciati tali tipi di legno. Sotto il profilo dell'igiene dell'aria è importante che il legno trattato, sporco o contaminato non venga bruciato in piccoli impianti a combustione ma solo in grandi impianti specifici che soddisfano determinati requisiti in materia di emissioni. Nelle quattro categorie di cui all'allegato 5 OIAt viene fatta una distinzione tra legna da ardere (categorie 1 e 2) e legna non da ardere (categorie 3 e 4).

1. *Legna allo stato naturale*: in tale categoria figurano ciocchi, rami secchi, pigne, mattonelle, pellet e pezzi minuti, ma anche trucioli, segatura ecc. provenienti dalle segherie. Oggi questo tipo di legna può essere bruciato solo in piccoli forni a legna e in camini.
2. *Scarti di legno*: si intende il legname proveniente dalla lavorazione del legno a livello industriale. Questo tipo di legno può essere non trattato, ma anche trattato con sostanze chimiche, ad esempio parti di legno incollate o laccate. L'incenerimento è ammesso soltanto in impianti con una potenza termica pari ad almeno 40 kW soggetti a una misurazione periodica.
3. *Legname di scarto*: s'intende legno usato proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici nonché da cantieri, imballaggi o mobili. Anche le palette di legno appartengono a questa categoria. Il legno di questo gruppo non è considerato legna da ardere e deve essere incenerito almeno in impianti a combustione alimentati con legname di scarto.
4. *Rifiuti di legno problematici*: tutti gli altri tipi di legno sono considerati rifiuti di legno contaminati e devono essere smaltiti negli impianti d'incenerimento di rifiuti urbani (IIRU).

In origine la proposta per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare, così come sottoposta a consultazione nel giugno del 2012, prevedeva l'introduzione di una nuova categoria di legna da ardere all'allegato 5 OIAt, comprendente «la legna in pezzi lavorata meccanicamente, non contaminata con sostanze estranee». In questa categoria sarebbero rientrati sia gli scarti di legno lavorati meccanicamente sia il legname di scarto non trattato, comprese le palette a perdere in legno massiccio. Per l'incenerimento, tale legname sarebbe stato equiparato alla legna allo stato naturale. Tuttavia, durante la procedura di consultazione detto progetto di legge è stato oggetto di valutazioni perlopiù negative. I principali motivi indicati sono il rischio di confusione e l'incenerimento involontario di legname contaminato da parte dei gestori degli impianti a combustione alimentati con legna, con conseguente aumento delle emissioni di diversi inquinanti da piccoli impianti. La maggior parte dei Cantoni temeva inoltre che la prassi attuata oggi in molti di essi, consistente nel controllo visivo dei combustibili, sarebbe stata resa praticamente impossibile per gli scarti di legno e il legname di scarto ammessi come legna da ardere.

Conformemente al mandato affidatogli dalla CAPTE-N nella sua seduta del 15 febbraio 2016, l'UFAM ha elaborato la presente proposta di attuazione nell'OIAt, meno ampia, ma che tiene comunque conto delle richieste principali dell'iniziativa parlamentare 10.500. A tal fine, è prevista l'introduzione nell'OIAt di una nuova categoria di legna da ardere denominata «*legname di scarto non trattato*», comprendente da un lato oggetti di legno massiccio non trattato utilizzati in giardino o nell'agricoltura che necessitano di una sostituzione regolare e, d'altro lato, le palette a perdere in legno massiccio, le quali verrebbero escluse dalla categoria «*legname di scarto*». I resti di legno non trattati provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale non rientrerebbero più tra gli scarti di legno, ma verrebbero attribuiti alla categoria già esistente «*legna allo stato naturale*». Di tale categoria farebbero parte anche i resti di legno, nello stato in cui risultano dalla lavorazione presso aziende agricole o economie domestiche. Ad eccezione delle palette a perdere, che potranno essere bruciate come gli scarti di legno in impianti corrispondenti, gli altri tipi di legname menzionati sono considerati legna allo stato naturale e, di conseguenza, combustibile per tutti i forni a legna e i camini.

La procedura di cui sopra consente di tenere conto anche del parere del Consiglio federale in merito alla mozione von Siebenthal 07.3844 «Impiego di palette non trattate come legna da ardere», che era

stata tolta dal ruolo.³ In tale parere il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad accettare le palette a perdere in legno massiccio come legna da ardere e a riconoscerle come scarti di legno.

La figura 1 consente una migliore comprensione delle modifiche apportate alle categorie di legna da ardere e legna non da ardere, come pure le riattribuzioni di singoli tipi di legname.




Figura 1: categorie di legno secondo i capoversi 1 (legna da ardere) e 2 (legna non da ardere) di cui all' allegato 5 cifra 31 OIA e modifiche che riguardano singoli tipi di legname. Legenda:

- Può essere bruciato in tutti gli impianti a combustione alimentati con legna.
- Può essere bruciato solo in impianti con una potenza termica pari ad almeno 40 kW soggetti a una misurazione periodica.
- Deve essere bruciato almeno in impianti a combustione alimentati con legname di scarto.
- Deve essere smaltito negli impianti d'incenerimento di rifiuti urbani (IIRU).

³ <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20073844>

3 Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche apportate nell'ambito della legna da ardere e le disposizioni correlate, che stabiliscono in quali impianti e secondo quali valori limite la legna possa essere incenerita in Svizzera, comportano un cambiamento dei flussi di sostanze di determinate categorie di legno nel nostro Paese. Le modifiche non sono in contrasto con il diritto europeo.

4 Spiegazioni delle singole disposizioni

Allegato 2 cifra 711 capoverso 2 lettera i

Correzione formale del riferimento all'allegato 5 cifra 31 (anziché all. 5 cifra 3).

Allegato 2 cifra 721 capoverso 1 lettera a

Correzione formale del riferimento all'allegato 5 cifra 31 (anziché all. 5 cifra 3).

Allegato 3 cifra 22 lettera f

La presente revisione dell'OIAAt stabilisce una nuova categoria di legna da ardere di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a numero 1. Gli impianti a combustione che bruciano questo tipo di legname non sottostanno alla misurazione periodica. Per essi valgono i medesimi requisiti come per la legna allo stato naturale.

È inoltre stata apportata una correzione formale del riferimento all'allegato 5 cifra 31 (anziché cifra 3).

Allegato 3 cifra 521 capoverso 1

Correzione formale del riferimento all'allegato 5 cifra 31 (anziché all. 5 cifra 3).

Allegato 3 cifra 521 capoversi 2 e 3

I capoversi 2 e 3 stabiliscono che negli impianti con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW a caricamento manuale o automatico può essere bruciata solo legna allo stato naturale secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o b. Entrambi i capoversi introducono una nuova categoria di legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera d numero 1.

Allegato 3 cifra 522 capoverso 1

I combustibili ora ammessi come legna da ardere di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 costituiti da legname di scarto non trattato, ovvero pali di steccati, sostegni ecc. (lett. d n. 1) nonché palette a perdere in legno massiccio (lett. d n. 2), devono essere integrati nella tabella alla cifra 522, affinché siano stabiliti i valori limite per la combustione. Il legname secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera d numero 1 è equiparato alla legna allo stato naturale, mentre le palette a perdere di cui alla lettera d numero 2 sono considerate scarti di legno.

Inoltre, sono stati cancellati i valori limite obsoleti e non più validi per le particelle solide e il monossido di carbonio. Ora figurano soltanto i valori limite validi dal 1° gennaio 2012, senza alcuna indicazione di data.

Allegato 3 cifra 524 capoverso 1

Anche a questa cifra deve essere aggiunta la nuova categoria di legna da ardere di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera d numero 1, affinché sia sottoposta ai medesimi requisiti come la legna allo stato naturale.

È stata inoltre apportata una correzione formale del riferimento all'allegato 5 cifra 31 (anziché all. 5 cifra 3).

Allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, c e d

Il legno lavorato solo meccanicamente e le parti di legno non utilizzate provenienti dalla lavorazione del legno, finora considerati scarti di legno di cui alla lettera c, sono ora equiparati alla legna allo stato naturale di cui alla lettera a. Questo legno non trattato può provenire da aziende di lavorazione del legno o agricole, come pure dal settore del fai da te.

A causa della nuova attribuzione del legno (gli scarti di legno) lavorato solo meccanicamente alla categoria della legna allo stato naturale, nella categoria «scarti di legno» di cui alla lettera c rimane soltanto il legname trattato proveniente dalla lavorazione del legno a livello industriale. Fra questi trattamenti rientrano la verniciatura, il rivestimento e l'incollatura del legno, ma non una lavorazione puramente meccanica.

Alcuni oggetti in legname di scarto che finora non erano considerati come legna da ardere e che, di conseguenza, potevano essere bruciati solo in impianti a combustione alimentati con legname di scarto e negli IIRU vengono attribuiti alla nuova categoria «legname di scarto non trattato» (lettera d). Se ne distinguono due qualità:

- gli oggetti di legno massiccio non trattati, nello stato in cui risultano dall'agricoltura o dal giardino, sono riportati al numero 1. Si tratta di oggetti di legno che necessitano una sostituzione regolare, come i pali di steccati e i sostegni esplicitamente menzionati nell'OIAI, ma anche stanghe e pertiche in legno e simili. Per la combustione, il legname di questo tipo viene equiparato alla legna allo stato naturale di cui alla lettera a (alle cifre rilevanti all'allegato 3; v. sopra). Il presupposto per poterlo bruciare è che il legno non sia contaminato e che eventuali corpi estranei come graffette, filo di ferro ecc. siano stati rimossi;
- le palette a perdere in legno massiccio non trattato costituiscono la seconda categoria all'interno della lettera d. Poiché le palette a perdere possono essere state inquinate dall'uso di vernici, oli o simili⁴, non possono essere bruciate in piccoli impianti a combustione privati come camini ecc. ma soltanto in impianti alimentati con scarti di legno.

Non rientrano nella lettera d il legno proveniente dai cantieri, dalla demolizione di edifici e da imballaggi, e nemmeno vecchi mobili in legno. Anche con la presente proposta di modifica, tali rifiuti di legno continuano a essere classificati come legname di scarto.

Allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a

In conformità all'adeguamento dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera d numero 2, tali palette a perdere devono essere escluse dal numero di cui sopra.

Allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera b numero 1

Questa modifica concerne solo il francese (correzione di una traduzione incoerente).

⁴ In Svizzera, sia per l'importazione che per l'esportazione, le palette di questo tipo devono essere trattate contro gli organismi nocivi secondo lo standard internazionale ISPM 15. Lo standard ammette il trattamento termico, la fumigazione con bromometano o il trattamento dielettrico, i quali non pongono tuttavia problemi per la combustione.

5 Modifica di altri atti normativi

Con l'OIAAt deve essere sottoposta a revisione anche l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1), in modo che i codici dei rifiuti ivi definiti continuino a essere compatibili con l'OIAAt.

L'OIAAt definisce gli imballaggi in legno come altri rifiuti soggetti a controllo. Tali rifiuti possono essere consegnati soltanto a imprese di smaltimento che dispongono della corrispondente autorizzazione secondo l'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif). La classificazione di imballaggi in legno usati come altri rifiuti soggetti a controllo è in linea con l'esecuzione dell'OIAAt, la quale ammette il loro incenerimento soltanto in impianti idonei.

Con la presente modifica dell'OIAAt le palette a perdere in legno massiccio usate sono attribuite alla categoria della legna da ardere. L'OIAAt deve tenere conto di tale modifica. Le palette in legno massiccio non devono pertanto più essere classificate tra gli altri rifiuti soggetti a controllo. Ciò rende necessario l'introduzione di un nuovo codice di rifiuto per le palette in legno massiccio (codice 15 01 98) e l'adeguamento della descrizione del codice di rifiuto esistente per gli imballaggi in legno (codice 15 01 03).

6 Ripercussioni

Se i gestori degli impianti a combustione sanno distinguere correttamente tra legname non trattato e legname trattato, la modifica dell'OIAt non ha effetti indesiderati sulla qualità dell'aria e nemmeno sulla salute. Il presupposto è che il legno sia sufficientemente secco e pulito e che la pezzatura sia adeguata. Oltre a emissioni di sostanze nocive classiche come il monossido di carbonio, le polveri fini e i composti organici volatili dovute alla combustione del legno, l'incenerimento di legno contaminato in piccoli impianti può tuttavia provocare anche l'emissione di altre particelle problematiche.

Nella pratica è spesso difficile valutare solo dall'aspetto se il legno non è stato trattato oppure se è stato trattato con vernici o lacche. Numerosi produttori di lacche per l'interno e l'esterno che proteggono il legno promuovono i propri prodotti sulla scorta della loro quasi totale invisibilità. Nel caso del legno usato, a ciò si aggiunge il fatto che il processo di invecchiamento e l'esposizione alle intemperie portano a cambiamenti della colorazione. Ciò rende difficile riconoscere con certezza se si tratti di legno non trattato. Nel caso del legno proveniente dalla propria azienda agricola o economia domestica e di cui si conoscono origine e lavorazione, dovrebbe essere possibile decidere correttamente sotto la propria responsabilità se possa essere bruciato nel proprio impianto a combustione o se debba essere smaltito in altro modo.

Molti di coloro che nel quadro della procedura di consultazione del 2012 hanno respinto la proposta di revisione dell'OIAt, in particolare gli uffici cantonali della protezione dell'aria, partivano tuttavia dal presupposto che nella pratica i gestori degli impianti di combustione avrebbero compiuto errori di valutazione. La combustione involontaria di legno contaminato, e in particolar modo di legno vecchio o corrosivo dalle intemperie, porta a un aumento delle emissioni di polveri fini, metalli pesanti e pure di diossine e furani. Anche se il presente progetto è leggermente meno vasto rispetto alla proposta del 2012, rimane la problematica fondamentale di possibili confusioni. Inoltre, le autorità devono ancora attendersi difficoltà nell'esecuzione.

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica dell'OIAt non ha ripercussioni sulle finanze e sulle risorse umane della Confederazione. Qualora l'UFAM dovesse mettere a disposizione un aiuto all'esecuzione di cui al capitolo 6.2, l'onere che ne conseguirebbe per l'elaborazione sarebbe ridotto. Questo eventuale onere supplementare avrebbe luogo nel quadro delle risorse umane e finanziarie esistenti. Al momento non sono tuttavia previsti lavori di questo genere.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Contrariamente agli impianti alimentati con scarti di legno e ai grandi impianti, gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW non devono essere sottoposti a controlli periodici delle emissioni secondo le disposizioni dell'OIAt. In detti impianti, 15 Cantoni praticano comunque già oggi controlli visivi dei combustibili e delle ceneri.⁵ Finora la suddivisione in legna allo stato naturale, scarti di legno e legname di scarto in base all'origine era chiara e facilmente verificabile attraverso i controlli visivi in loco. Con la nuova normativa i confini tra le categorie diventano più vaghi. Se in una catasta di legna da ardere sono presenti, oltre ai classici ciocchi di legna allo stato naturale, anche scarti di legno non trattati e oggetti in legname di scarto utilizzati in giardino o nell'agricoltura, la loro qualità e provenienza non sempre sono riconoscibili a prima vista. L'esecuzione ne risulta ostacolata: se in caso di dubbio si volesse essere sicuri che in un impianto a combustione venga bruciata solo legna allo stato naturale e non trattata, le autorità di esecuzione dovrebbero far analizzare il combustibile o la cenere. In entrambi i casi sarebbero necessarie analisi fisiche o chimiche, e l'esecuzione comporterebbe oneri maggiori. Ne conseguirebbe un aumento dei costi per i controlli degli impianti a combustione.

⁵ [Bericht Feuerungskontrolle 2014](#) – Vollzugs-Eruierung innerhalb der Kantone, UB Luft GmbH, Wohlen bei Bern, 2015 (in tedesco).

In occasione della consultazione concernente la proposta del 2012, la problematica dell'esecuzione difficoltosa è stata riconosciuta persino da alcuni sostenitori dell'allentamento proposto per la combustione della legna. Questi ultimi hanno pertanto richiesto che la Confederazione fornisse informazioni dettagliate e che mettesse a disposizione strumenti semplici volti a facilitare le decisioni e i controlli, ad esempio sotto forma di aiuti all'esecuzione. La questione della configurazione di tali strumenti nella pratica è però rimasta aperta. Alcune associazioni favorevoli hanno altresì sottolineato che in caso di applicazione delle nuove prescrizioni non potrebbero essere adottate misure nuove o più onerose per l'esecuzione, in quanto ciò sarebbe contrario agli obiettivi dell'iniziativa parlamentare.

6.3 Ripercussioni per l'economia

Equiparando gli scarti di legno non trattati alla legna nuova allo stato naturale, le imprese di lavorazione del legno possono utilizzare questo tipo di legname non soltanto in impianti alimentati con scarti di legno con una potenza termica pari ad almeno 40 kW soggetti a una misurazione periodica ma anche in impianti ordinari, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nella misura in cui i flussi di sostanze provenienti da legno trattato e non trattato si possono separare chiaramente, oppure se un'industria lavora soltanto legno non trattato, l'obbligo di controlli periodici di tali impianti viene meno, con una conseguente semplificazione della procedura e una riduzione degli oneri. Occorre tuttavia partire dal presupposto che ciò sarà interessante soltanto poche imprese della seconda fase di elaborazione (carpenterie, falegnamerie, industrie di piallatura ecc.) e che nel complesso concernerà quantità ridotte di legname. Secondo l'allegato 5 cifra 32 OIAt, le imprese di lavorazione del legno possono inoltre produrre e vendere pellet o mattonelle allo stato naturale dai propri resti di legno non trattati.

Finora, analogamente ai rifiuti di legname di scarto, le palette a perdere in legno massiccio non trattate dovevano essere smaltite almeno in impianti alimentati con legname di scarto o negli IIRU. Per tali impianti l'OIAt prevede una potenza termica minima pari a 350 kW nonché requisiti in materia di emissioni notevolmente più severi rispetto a quelli per gli impianti a combustione a legna. Per le imprese che utilizzano quantità elevate di palette di questo tipo vi sarà la possibilità di bruciarle nel proprio impianto (che le autorità classificherebbero come impianto alimentato con scarti di legno). Ciò consente di utilizzare l'energia nella propria impresa e di risparmiare costi di smaltimento.

Gli agricoltori e le persone private che bruciano nel proprio piccolo impianto resti di legno non trattati oppure oggetti di legno non trattati utilizzati in giardino o nell'agricoltura risparmiano i corrispondenti costi di smaltimento.